PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI CON B.E.S.

INDICE:

1. LE FINALITÀ DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
2. BES: Bisogni Educati Speciali
3. ALUNNI CON DISABILITA'
   3.1 Riferimenti normativi
   3.2 Documenti per l'inclusione degli alunni con disabilità
4. DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
   4.1 Riferimenti normativi
   4.2 Diagnosi ed individuazione DSA e Disturbi Evolutivi Specifici
5. ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE, DISAGIO COMPORTAMENTALE E RELAZIONALE
   5.1 Riferimenti normativi
   5.2 Documenti per l'inclusione alunni BES con Svantaggio
6. FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
   a) Iscrizione
   b) Prima accoglienza
   c) Inserimento in classe
   d) Identificazione
   e) Accordo tra docenti per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (alunni certificati Lg.104) e il Piano Didattico Personalizzato (altri BES)
   f) Sottoscrizione PEI/PDP
   g) Valutazione
      g.1 Esame di Stato conclusivo primo ciclo di istruzione
      g.2 Prove INVALSI

1) LE FINALITÀ DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Tale protocollo persegue alcune finalità che possiamo riassumere in:

a) garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con BES;
b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento, agevolando la piena integrazione sociale e culturale;
c) ridurre i disagi formativi ed emozionali;
d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
e) formare ed informare il personale docente.

Il Protocollo si propone di:

- definire pratiche comuni all'interno dell'Istituto e con le famiglie;
- facilitare l'accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con BES;
- accompagnare gli studenti agli Esami di Stato di fine prime ciclo di istruzione.

Tale protocollo, dunque, si caratterizza per presentarsi di fatto come uno strumento di lavoro soggetto a modifiche ed integrazioni periodiche.

Il **Protocollo di Accoglienza** delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
- educativo–didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del consiglio di classe);
- sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio).

2) BES: Bisogni Educati Speciali

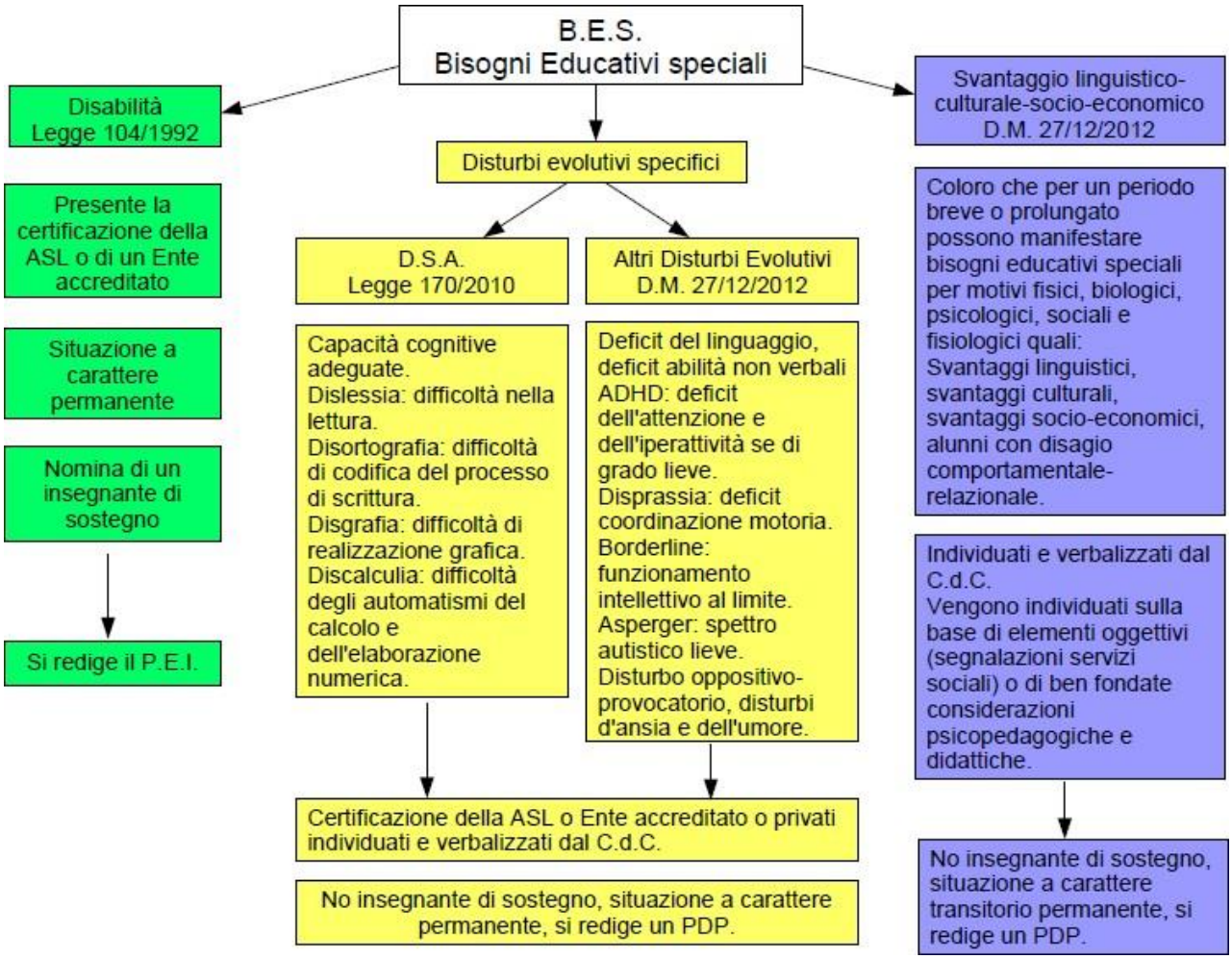

3) ALUNNI CON DISABILITA'

3.1 Riferimenti normativi

- Con la legge 517/1977 si introduce il termine di “integrazione” riferito a tutti gli alunni diversamente abili e si cominciano a progettare interventi educativi individualizzati e finalizzati al pieno sviluppo della personalità degli alunni.
- La legge 104/1992 costituisce una tappa fondamentale nell’evoluzione della normativa in materia di diritto allo studio dei disabili. “Obiettivo dell’integrazione scolastica è ampliare l’accesso all’istruzione, promuovere la piena partecipazione alle opportunità integrative di tutti gli studenti suscettibili di esclusione al fine di realizzare il loro potenziale.”
- Con la legge 53/2003, la personalizzazione diviene elemento essenziale della costruzione dei processi di apprendimento, intesa come la realizzazione di percorsi diversi all’interno del curricolo della classe, percorsi che devono rispondere a precisi bisogni formativi dell’individuo, mettendo al centro del programma scolastico non le discipline tradizionalmente intese, ma l’alunno
- Il passaggio fondamentale verso l’inclusione, si trova nella legge 170/2010, con la quale si tutela il diritto all’apprendimento dei soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento. Essa sancisce definitivamente il diritto alla personalizzazione, obbligando le scuole ad adottare misure compensative e dispensative per adeguare l’intervento formativo alle specifiche caratteristiche dell’alunno.
- Con la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e le successive circolari e note di chiarimento si delinea e precisa la strategia inclusiva nella scuola Italiana al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.
- Con il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 si attuano “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita”.
- Il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96 indica disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità".
- Il Decreto Interministeriale n.182 del 29 dicembre 2020, emanato in seguito all’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Economia e delle Finanze, si prefigge di chiarire i criteri di composizione e l’azione dei gruppi di lavoro operativi per l’inclusione (GLO) e, in particolare, di uniformare a livello nazionale le modalità di redazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI).

3.2 Documenti per l'inclusione degli alunni con disabilità

Il Decreto Interministeriale n.182 del 29 dicembre 2020 uniforma a livello nazionale le modalità di redazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) su base ICF (Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), dove ci si concentra sullo stato di salute degli individui, ponendo una correlazione-interazione fra salute e ambiente, arrivando alla definizione di disabilità, intesa come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole.

- Profilo di Funzionamento: con l'ICF viene introdotto il Profilo di Funzionamento, un documento che definisce le competenze professionali e le misure di sostegno per l'inclusione Scolastica. E' propedeutico per il PEI ed è redatto secondo i criteri del modello Bio-psico-sociale dell'ICF con la collaborazione dei genitori e di un rappresentante della scuola frequentata dallo studente. E' aggiornato al passaggio di ogni ordine e grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
- Diagnosi Clinica: definisce la patologia specifica di cui il disabile è riconosciuto. E' redatta dalla ASL o medico privato convenzionato.
- Diagnosi Funzionale: è un atto sanitario medico legale che descrive la compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di "handicap". Alla D.F. provvede l'unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali. La D.F. è redatta al passaggio tra ogni ordine di scuola e integrata da eventuali relazioni cliniche di aggiornamento rilasciate ai genitori in occasione delle verifiche periodiche.
- Profilo Dinamico Funzionale: è un documento che indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno mettendo in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti all'handicap, con relative possibilità di recupero, sia le capacità possedute che invece devono essere sostenute e sollecitate in modo continuo e progressivo. Viene redatto dalla unità multidisciplinare dell'ASL in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la potestà parentale. Viene redatto nel primo anno di certificazione dello studente. Il P.D.F. viene "aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione medio-superiore" (L.104/92; D.L.297/94). Inoltre " alla elaborazione del P.D.F. iniziale seguono, con il concorso degli operatori dell'ASL, della scuola e della famiglia, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico" (D.L. 297/94).

- Piano Educativo Individualizzato (PEI): il Piano educativo individualizzato, è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 Legge n. 104 del 1992. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art.12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'operatore psicopedagogico, in collaborazione con la famiglia. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche Il docente di sostegno, responsabile della redazione del documento, di concerto con i docenti del consiglio di classe, redige il PEI sullabase dei dati derivanti dal Profilo di Funzionamento, in mancanza di questo, dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale. Il PEI verrà stilato seguendo il modello nazionale per i diversi ordini scolastici.

4) DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) riguardano alcune specifiche abilità dell'apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all'età anagrafica. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. Ciò deve avvenire anche se lo studente è ancora in via di certificazione e quindi la scuola non è in possesso di una diagnosi completa, per superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio della stessa. Sulla base del deficit funzionale rilevato vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- Dislessia, cioè disturbo nella lettura intesa come abilità di decodifica del testo;
- Disortografia, cioè disturbo nella scrittura intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica;
- Disgrafia, cioè disturbo nella grafia intesa come abilità grafo-motoria, difficoltà realizzazione grafica;
- Discalculia, cioè disturbo nelle abilità di numero e di calcolo intese come capacità di comprendere e operare con i numeri (difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione numerica).

Disturbi Evolutivi Specifici comprendono: ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Disprassia, Disturbo della condotta in adolescenza, Disturbo dello spettro autistico lieve, plus dotazione), con presenza di documentazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico.

4.1 Riferimenti normativi

- Legge 169/2008 conversione DL 137/08 Art. 3 co. 5 sulla valutazione dei DSA - DPR N. 122 del 2009 – ART.10 – Regolamento sulla Valutazione
- Nota MIUR n. 5744 del 28 maggio 2009 Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento.
- Legge Regionale n. 4 del 2 febbraio 2010 "Disposizione in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento"
- Legge 8 ottobre 2010 n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- Linee Guida allegate al DM del 12 Luglio 2011 suggeriscono strategie e strumenti compensativi.
- Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 - Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali - BES

4.2 Diagnosi ed individuazione DSA e Disturbi Evolutivi Specifici

All'atto dell'iscrizione la famiglia deve presentare la documentazione medica rilasciata dalla ASL o da altra struttura sanitaria accreditata. La Segreteria predispone l'elenco degli alunni DSA e con Disturbi Evolutivi Specifici, i Coordinatori di Classe sono informati sulla presenza di questi alunni nelle proprie classi. Le diagnosi possono essere acquisite dalla scuola anche durante l'anno scolastico, in tal caso di provvederà alla predisposizione di PDP nel più breve tempo possibile. Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è obbligatorio: la predisposizione, da parte dei docenti di classe, degli interventi ritenuti idonei a garantire il miglior percorso formativo è un compito che la scuola deve garantire in ogni caso. L'eventuale non condivisione preventiva e indipendente dal contenuto, da parte dei genitori e/o dell'alunno del PDP, non esime i docenti dalla sua stesura, che riveste anche la funzione di documentazione della progettazione docente. Nel caso in cui venga rifiutata la firma del PDP, è opportuno farsi motivare la ragione e conservarla agli atti. E' tuttavia compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti. L'esito

di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di tali disturbi.

5) ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE, DISAGIO COMPORTAMENTALE E RELAZIONALE

La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013 estendono la condizione di BES ad alunni in situazione di:

1. svantaggio socio-economico;
2. svantaggio linguistico e culturale;
3. disagio comportamentale/relazionale.

La Direttiva, a tale proposito, ricorda che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta".

Queste condizioni non sono e non possono essere certificate in alcun modo. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali, del referente per gli stranieri, oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche dei docenti.

5.1 Riferimenti normativi

- Legge 170/2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".
- La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre2012 dedicata agli "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.
- Circolare ministeriale n. 8 prot. n. 561 del 6 marzo 2013 Indicazioni operative sulla direttiva ministeriale "Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".
- C.M. n. 2 dell'8 Gennaio 2010 "Integrazione alunni con cittadinanza non italiana".
- C.M. n. 24 dell'1/3/2006 "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri".

5.2 Documenti per l'inclusione alunni BES con Svantaggio

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio e potranno essere formalizzati con la stesura del PDP. La scuola dunque "non" è obbligata a fare il PDP, ma sceglie in autonomia se

fare o meno un PDP, e questi interventi dovranno essere per il tempo necessario all'aiuto in questione. La famiglia deve essere informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, guidata a comprendere il suo ruolo di corresponsabilità e sulla necessità di collaborazione.

Quindi la comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo ad una lettura condivisa delle difficoltà e della progettazione educativo/didattica per favorire il successo formativo. In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità nel rispetto degli obiettivi previsti dai Piani di studio.

Le attività di individuazione del problema NON costituiscono diagnosi, la quale spetta solamente agli specialisti.

6) FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

a) Iscrizione

Cosa consegnare/chiedere (per alunni in possesso di certificazione):

- modulo d'iscrizione con apposito rinvio alla documentazione allegata;
- certificazione e/o diagnosi di un medico specialista (Neurologo, Neuropsichiatra Infantile, Psichiatra) per i DSA o altri Disturbi Evolutivi.

b) Prima accoglienza

Se necessario, colloquio preliminare dei genitori di alunno B.E.S con il Dirigente scolastico, soprattutto in caso di trasferimento da altro Istituto Comprensivo.

Si valuta la possibilità di un colloquio tra gli insegnanti che accoglieranno il nuovo alunno e il team docente che lo ha seguito in precedenza.

c) Inserimento in classe

Quando in una classe viene inserito uno studente B.E.S, il team docente deve essere informato in merito a:

- disturbo e/o la patologia specifica;
- materiale didattico;
- strategie didattiche dispensative e/o compensative.

d) Identificazione

Il Consiglio di Classe/Team Docenti dopo un opportuno periodo di osservazione degli alunni, identifica eventuali studenti in difficoltà. A tal proposito la scuola dispone di test finalizzati all'identificazione precoce dei DSA per tutti gli ordini di scuola.

Nel caso di sospetto DSA o altro disturbo evolutivo specifico, il docente deve segnalare il caso al Dirigente Scolastico e al coordinatore di classe, i quali seguiranno la seguente procedura con molto tatto e discrezione:

- convocazione dei genitori;
- invito, rivolto ai genitori, a recarsi dal medico di riferimento che li indirizzerà eventualmente alla ASL di competenza per una valutazione del disturbo.

e) Accordo tra i docenti per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (alunni certificati Lg.104) e del Piano Didattico Personalizzato (altri B.E.S)

Il PEI/PDP, in presenza di alunni B.E.S già identificati, deve essere redatto all'inizio dell'anno scolastico dal Consiglio di Classe/Team Docenti, dopo essersi eventualmente consultati con esperti che seguono l'alunno.

Ogni docente dovrà allegare alla propria programmazione, una specifica programmazione delle azioni dispensative e attività compensative che utilizzerà nel corso dell'anno scolastico.

In caso di identificazione successiva i docenti sono chiamati a redigere il PEI/PDP durante il corso dell'anno.

f) Sottoscrizione del PEI/PDP

Entro il 30 novembre il PEI/PDP deve essere presentato alle famiglie, che lo firmeranno per presa visione.

I docenti sono chiamati a redigere e attuare un eventuale PDP anche in assenza del consenso delle famiglie in accordo con il Dirigente Scolastico.

g) Valutazione

Per gli alunni BES la valutazione è finalizzata a:

-mettere in evidenza il progresso dell'alunno ed è effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, con riferimento agli obiettivi programmati nel PEI/PDP. In sede di scrutinio si valuteranno i risultati conseguiti dallo studente rispetto agli obiettivi prefissati nel PEI/PDP

- verificare la validità degli interventi educativo- didattici attraverso un iter valutativo costante e continuo che permetta di modulare l'azione didattica secondo la risposta dell'alunno.

Per gli alunni certificati 104 sono previsti 2/3 incontri di valutazione durante il corso dell'anno alla presenza delle famiglie, degli specialisti ASL di riferimento ed eventuali esperti esterni.

g.1 Esame di Stato conclusivo primo ciclo di istruzione

Gli alunni certificati secondo le norme L. 104/92 – L. 170/2010 – D.M. 27/12/2012 svolgeranno tali prove facendo riferimento alle indicazioni contenute nei relativi PEI e PDP

In essi sono contenute le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimenti alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo utilizzato in corso d'anno e sulle modalità, tempi e sistemi valutativi per le prove d'esame.

La commissione d'esame terrà in considerazione tali indicazioni per la predisposizione dei materiali per le prove e la loro valutazione; in particolare saranno possibili, in conformità con quanto indicato nei PEI e PDP, le seguenti personalizzazioni:

- tempi più lunghi;
- utilizzo di strumenti informatici se utilizzati in corso d'anno (ad esempio computer, sintesi vocali, dizionari digitali, penne scanner);
- possibilità di avvalersi di un insegnante, membro della commissione, per la lettura dei testi delle prove o che possa scrivere la prova sotto dettatura da parte dello studente;
- griglia di valutazione adattata.

g.2 Prove INVALSI

In presenza di certificazione Lg.104, le prove INVALSI saranno svolte a discrezione dell'insegnante che deciderà se inserirla o meno in piattaforma. Per gli alunni DSA le prove possono essere svolte con l'ausilio di strumenti compensativi o dispensativi previsti dal Ministero e già indicati nel PDP. Non sono previsti strumenti compensativi o dispensativi per gli altri BES.

Castiglione di Garfagnana, 28/06/2022

In fede

Le Funzioni Strumentali per l'inclusione

Stefania Rossi

Linda Vergamini